

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 47-5478

D.G.R. n. 28-4949 del 2 maggio 2017 "Legge 22 giugno 2016, n. 112. Disposizioni in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Approvazione dei criteri di assegnazione delle risorse ministeriali anno 2016 agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

La legge 22 giugno 2016, n. 112, comunemente denominata "Dopo di noi", disciplina le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venire meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.

L'art. 3, comma 1) della suddetta legge istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare prevedendo la dotazione finanziaria per gli anni 2016, 2017 e 2018 ed il comma 3) del medesimo articolo prevede che le regioni adottino indirizzi di programmazione e definiscano i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti ministeriali.

Il comma 2) del medesimo articolo prevede che l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo sia subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute.

Con il successivo Decreto Interministeriale del 23 novembre 2016 sono stati individuati gli interventi ed i servizi finanziabili con il Fondo ministeriale nonché i criteri di accesso a tali interventi.

Con il medesimo Decreto sono state assegnate alle regioni le risorse relative all'anno 2016 che per la regione Piemonte sono pari ad Euro 6.480.000.

L'art. 6 del Decreto prevede che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi finanziabili e che tali indirizzi siano comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del Programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'art. 3 del decreto medesimo.

In base ad una nota del Ministero del 17 gennaio 2017 i programmi attuativi dovevano essere trasmessi dalle Regioni entro e non oltre il 28 febbraio 2017, secondo uno schema predisposto dal Ministero stesso, con una nota di trasmissione di impegno a sottoporli all'approvazione dei competenti organismi regionali a seguito del positivo esame da parte del Ministero stesso.

Il Programma attuativo della Regione Piemonte è stato inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 27 febbraio 2017 con nota prot. n. 10636 ed a seguito della valutazione positiva del Ministero, comunicata con nota prot. n. 2838 dell'11 aprile 2017, il suddetto Programma attuativo è stato approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 28-4949 del 2 maggio 2017, rinviando a successivi provvedimenti deliberativi i criteri e le modalità di attuazione del Programma medesimo.

Nel Programma attuativo sono stati definiti gli indirizzi di programmazione che sono stati concordati con gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali e sono stati condivisi con le Associazioni che operano a favore delle persone con disabilità rappresentative a livello regionale in un apposito incontro tenutosi in data 23 febbraio 2017.

L'art. 5, comma 4, del D.M. 23.11.2016 individua gli interventi finanziabili con il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e precisamente:

- a) percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del D.M.
- b) interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4, del D.M.
- c) programmi per l'accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5, del D.M.), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6, del D.M.)
- d) interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4, del D. M., mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
- e) In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare di cui all'art. 3, comma 7, del D.M.

La scelta regionale di programmazione di utilizzo delle risorse ministeriali relative all'anno 2016 pari ad € 6.480.000, specificata nel Programma attuativo, è di destinare il 58% di tali risorse, per un totale di € 3.750.000 per gli interventi e i servizi alle persone di cui alle suddette lettere a), b), c) ed e), comma 4, art. 5 del D.M. e di riservare il restante 42%, pari ad € 2.730.000 per gli interventi strutturali previsti alla lettera d), previa adozione di apposito provvedimento deliberativo di approvazione dei requisiti strutturali e gestionali delle nuove strutture previste.

L'art. 3 della legge 112/2016 prevede la dotazione finanziaria del Fondo ministeriale per gli anni 2016, 2017 e 2018, ma soltanto dalle risorse del primo anno 2016 verrà riservata una quota da destinare agli interventi strutturali.

Premesso che per persona con disabilità grave si intende persona con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge, beneficiari degli interventi sono le persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Deve essere comunque assicurata la continuità degli interventi e dei servizi erogati, indipendentemente dal raggiungimento di qualsivoglia limite di età.

Per poter dar corso a quanto previsto nel Decreto Ministeriale 23.11.2016 occorre prendere atto delle disposizioni previste dal decreto medesimo, definendo, oltre i beneficiari, le modalità e le priorità di accesso, la predisposizione del progetto e del relativo budget, gli interventi ed i servizi alla persona finanziabili con le risorse ministeriali, così come sono stati specificati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Le risorse ministeriali sono aggiuntive rispetto alle risorse che la regione Piemonte destina annualmente a sostegno degli interventi a favore delle persone con disabilità.

All'attuazione degli interventi di cui sopra possono partecipare gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità previste nel D.M. 23.11.2016, fermo restando che la titolarità della progettualità rimane in capo alle competenti Unità Multidisciplinari di Valutazione della Disabilità (UMVD).

Pertanto, le risorse destinate agli interventi e i servizi alle persone di cui alle lettere a), b), c) ed e), comma 4, art. 5 del D.M., pari ad € 3.750.000, saranno ripartite a favore degli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali con il medesimo criterio adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'assegnazione delle risorse alle regioni e precisamente sulla base della quota di popolazione residente nella fascia d'età 18 – 64 anni.

All'effettivo riparto ed all'assegnazione delle suddette risorse si procederà con successiva determinazione dirigenziale della Direzione Coesione Sociale sulla base del suddetto criterio di riparto.

Tutto ciò premesso;

vista la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto l'art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

vista la legge regionale 14 aprile 2017 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;

vista la D.G.R. n. 5-4686 del 20 aprile 2017 - Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22 maggio 2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti di bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6-5147 del 12 giugno 2017 “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Iscrizione di fondi statali per l’assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, che iscrive ed assegna nel bilancio 2017 l’importo complessivo di euro 6.480.000,00 in competenza ed in cassa sul capitolo 151710, Missione 12 Programma 02;

vista la D.G.R. n. 51-11389 del 23 dicembre 2003 “D.P.C.M. 29 novembre 2011, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria”;

vista la D.G.R. n. 26-13680 del 29 marzo 2010 “Approvazione delle linee guida sul funzionamento delle Unità multidisciplinari di valutazione della disabilità (UMVD)”;

vista la D.G.R. n. 22-2521 del 30 novembre 2015 “Disposizioni per l’approvazione di percorsi di attivazione sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli”;

vista la D.G.R. n. 28-4949 del 2 maggio 2017 “Legge 22 giugno 2016, n. 112. Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione del Programma attuativo di cui al comma 2 dell’art. 6 del Decreto Interministeriale 23 novembre 2016. Primi indirizzi”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare le “Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, necessarie per poter dar attuazione a quanto previsto nel Decreto Ministeriale 23.11.2016, contenute nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relative ai beneficiari degli interventi, alle modalità e alle priorità di accesso, al progetto personalizzato ed al relativo budget nonchè agli interventi e servizi alla persona finanziabili con le risorse ministeriali;
- di destinare la somma di € 3.750.000, pari al 58% del finanziamento ministeriale anno 2016 destinato alla Regione Piemonte ammontante ad € 6.480.000, per l’attuazione degli interventi e dei servizi alle persone di cui alle lettere a), b), c) ed e), comma 4, art. 5 del D.M. 23.11.2016, dettagliatamente articolati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di ripartire la somma di € 3.750.000 a favore dei singoli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali sulla base della quota di popolazione residente nella fascia d’età 18 – 64 anni;
- di dare mandato alla Direzione Coesione Sociale, previa assunzione di idonei provvedimenti di impegno, di ripartire ed assegnare ai singoli Enti gestori le risorse disponibili sul relativo

capitolo di spesa n. 151710 Missione 12, Programma 1202 del bilancio 2017 sulla base dei criteri sopra citati;

- di riservare la somma di € 2.730.000, pari al restante 42% del finanziamento ministeriale anno 2016, per gli interventi strutturali previsti alla lettera d), comma 4, art. 5 del D.M. 23.11.2016, previa adozione di apposito provvedimento deliberativo di approvazione dei requisiti strutturali e gestionali delle nuove strutture previste. Il finanziamento per tali interventi strutturali viene riservato soltanto nelle risorse della prima annualità del Fondo ministeriale riferite all'anno 2016;
- di dar atto che le risorse ministeriali, assegnate con il D.M. 23.11.2016, sono iscritte nel capitolo d'entrata n. 22997 e nei capitoli di spesa nn. 151710 e 275052 nella Missione: 12 "Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia", Programma: 02 "Interventi per la disabilità", nel Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 – di cui euro 3.750.000 nell'esercizio 2017 per i trasferimenti correnti, euro 1.092.000,00 nell'esercizio 2018 ed euro 1.638.000,00 nell'esercizio 2019 per i contributi agli investimenti.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi del D.M. 23.11.2016.

Premessa

Da sempre il sostegno familiare rappresenta per la persona disabile la risposta più immediata e completa ai propri bisogni assistenziali ed ai problemi legati all'integrazione sociale.

In particolare nel caso di persone con disabilità grave la paura del futuro preoccupa seriamente le famiglie che giustamente cercano una risposta al "dopo", al momento in cui i genitori invecchiano o comunque non sono più in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale.

Il tema del "dopo di noi" assume, dunque, particolare rilievo non soltanto per le singole famiglie e per le persone con disabilità grave, ma per l'intera comunità e soprattutto per le istituzioni che sono chiamate ad attivare un processo di risposte attraverso la realizzazione di una rete di servizi già nel "durante noi" che consentano di definire, programmare e attuare percorsi individualizzati che garantiscano tutela assistenziale, qualità della vita ed integrazione nel territorio di appartenenza.

La legge 22 giugno 2016, n. 112, offre una cornice normativa e strumenti giuridici volti a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, garantendo una continuità nel percorso di vita anche al venire meno della presenza dei genitori o della loro capacità genitoriale.

Per le finalità previste nella legge è stato istituito il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Con il Decreto Ministeriale 23 novembre 2016 sono stati individuati gli interventi ed i servizi finanziabili con il suddetto Fondo ministeriale nonché i criteri di accesso a tali interventi.

Il presente documento recepisce le disposizioni previste nel Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016, che, in base a quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della legge 112/2016, individua i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Vengono inoltre declinati per ogni singola area di intervento e di servizi finanziabili le azioni realizzabili.

Finalità

In attuazione dei principi fissati dalla legge 112/2016, il Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016 individua la finalità generale di incentivare e promuovere la realizzazione di percorsi di autonomia e di promozione dell'inclusione sociale delle persone con disabilità grave senza supporto familiare.

Beneficiari degli interventi e dei servizi

Beneficiari degli interventi e dei servizi sono le persone con disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi

non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Alle persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo devono essere garantiti gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nonché devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte.

Come previsto all'art. 2 del D.M. 23.11.2016 l'accesso agli interventi finanziabili con il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è subordinato alla valutazione multidimensionale da parte delle competenti Unità Multidisciplinari di Valutazione della Disabilità (UMVD).

Nella valutazione si dovranno analizzare in particolare le seguenti aree:

- a) cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici
- b) mobilità
- c) comunicazione e altre attività cognitive
- d) attività strumentali e relazionali della vita quotidiana

Nel caso una persona sia già stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle previste nel D.M. 23.11.2016, la valutazione e la progettazione devono essere integrate con gli interventi ed i servizi previsti nel decreto stesso.

Progetto personalizzato

La valutazione multidimensionale da parte dell'UMVD, così come previsto nella DGR n. 26-13680 del 29 marzo 2010, è finalizzata alla definizione di un progetto personalizzato che individui gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità ha bisogno, quali le prestazioni sanitarie, sociali e socio sanitarie e gli interventi ed i servizi previsti all'art. 3 del D.M. 23.11.2016, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime.

Il progetto personalizzato deve contenere il "budget di progetto" che comprende tutte le risorse umane, economiche e strumentali necessarie per la sua attuazione.

La persona interessata o chi la rappresenta viene coinvolta nella definizione del Progetto e nel successivo monitoraggio.

Nella predisposizione del progetto personalizzato viene individuato il responsabile del progetto (case manager) che eserciterà il ruolo di riferimento per la persona disabile nella realizzazione e nel monitoraggio del progetto stesso; garantisce il coordinamento tra le figure professionali che concorrono all'attuazione degli interventi e la coerenza degli interventi stessi con il progetto definito dall'UMVD.

Budget di progetto

La definizione e l'articolazione del budget del progetto devono essere finalizzate alla realizzazione di programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.

Tali programmi devono:

- favorire il protagonismo e l'autodeterminazione delle persone con disabilità o di chi le rappresenta per la realizzazione del proprio progetto di vita adulta;

- favorire la costruzione di percorsi partecipati con le famiglie e le associazioni che le rappresentano;
- favorire percorsi di accompagnamento dei genitori al “durante noi per il dopo di noi”;
- promuovere un lavoro di comunità per favorire l’inclusione sociale.

Priorità di accesso

L’accesso alle misure a carico del Fondo nazionale per il ”Dopo di noi” è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale da parte delle UMVD competenti necessitano con maggiore urgenza degli interventi previsti dal D.M. 23.11.2016.

Nel valutare l’urgenza si tiene conto delle limitazioni dell’autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.

E’ in ogni caso garantita una priorità di accesso alle:

- a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare all’età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c) persone con disabilità grave inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all’articolo 3, comma 4, del Decreto medesimo.

Per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra- familiare, particolare attenzione è riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto Ministeriale.

Interventi e servizi finanziabili con le risorse del Fondo nazionale per il “Dopo di noi”

I finanziamenti per gli interventi ed i servizi sotto elencati, ove di natura socio-sanitaria, sono finalizzati alla copertura dei costi di rilevanza sociale.

Gli interventi socio-sanitari previsti, alternativi alla residenzialità ed alla semiresidenzialità, sono da assimilare ai progetti terapeutici e socio-riabilitativi individualizzati previsti al punto 4 dell’allegato B della D.G.R. 51-11389 del 23 dicembre 2003.

a) Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione di cui all’art. 3, commi 2 e 3, del D.M.

Rientrano in questo ambito i seguenti interventi:

- 1) prestazioni rese da operatori professionali per accompagnamenti personalizzati mirati a sostenere processi di consapevolezza e di avvio all’ autonomia che prevedono diverse fasi:
 - graduale conoscenza della persona disabile, della famiglia e del suo contesto sociale
 - individuazione in condivisione con i diversi soggetti di un percorso di graduale raggiungimento dell’autonomia dal nucleo familiare
 - avvicinamenti progettuali ad altre esperienze di convivenza con altri soggetti;

- 2) percorsi finalizzati ad esperienze di accoglienza in appartamenti appositamente destinati a esperienze di autonomia dal nucleo familiare in collaborazione con le famiglie ed il terzo settore;
- 3) corresponsione della quota sociale della retta relativa alle prestazioni socio sanitarie erogate sia durante il periodo di accompagnamento all'uscita dal nucleo familiare che nel periodo successivo della stabilizzazione del percorso in soluzioni e condizioni abitative proprie dell'ambiente familiare, anche in ambito residenziale;
- 4) sostegno all'autonomia in soluzioni alloggiative che riproducano ambienti e relazioni di tipo familiare con le caratteristiche di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto.

b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4, del D.M.

Rientrano in questo ambito i seguenti interventi:

- 1) prestazioni di accompagnamento giornaliero mediante operatori con qualifica di Educatore/OSS e con il coinvolgimento di altre professionalità necessarie;
- 2) erogazione dell'assegno di cura per l'assunzione di assistente familiare ed eventuale supporto amministrativo al ruolo di datore di lavoro del beneficiario;
- 3) rimborsi di spese documentate a volontari anche attraverso la collaborazione con associazioni di volontariato;
- 4) rimborsi forfettari a volontari residenti con le persone con disabilità o ai singoli o famiglie disponibili ad ospitare la persona con disabilità presso il proprio domicilio;
- 5) sperimentazione di accoglienze supportate con le modalità sopra indicate, nelle seguenti soluzioni abitative:
 - accoglienze in housing sociale o co-housing,
 - accoglienza presso la residenza di una singola persona o famiglia volontaria disponibile ad ospitare la persona con disabilità,
 - alloggi di autonomia con massimo 5 posti.

Definizione delle soluzioni alloggiative sopra individuate.

HOUSING E CO-HOUSING

Si intende un servizio che utilizza soluzioni abitative collocate in strutture di "housing sociale, coabitazione solidale", o altrimenti denominate, che accolgono singoli o nuclei, secondo il target definito dal loro regolamento e dagli eventuali accordi pubblico/privato, e sono caratterizzate dall'offerta di alloggi (mono-bilocali) ad uso personale e servizi collettivi quali: reception, lavanderia, self service, spazi socializzazione (WI-FI, bar...).

Ogni modulo abitativo può ospitare una o due persone con disabilità.

La tipologia di tale prestazione deve essere individuata e valutata dall'UMVD attraverso la definizione del progetto personalizzato, il quale deve valutare gli aspetti connessi con la natura del bisogno e del livello di autonomia personale della persona disabile e deve stabilire i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento.

Le attività sono regolate da rapporti economici e gestionali disciplinati da convenzioni stipulate tra le parti.

Tale servizio, non configurandosi come presidio con specifiche caratteristiche, non è soggetto a vigilanza, autorizzazione ed accreditamento.

ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

Si intende un servizio che si basa sulla disponibilità di una famiglia volontaria, anche monoparentale, ad accogliere la persona con disabilità grave presso la propria abitazione.

Le persone disabili ospitate vengono coinvolte in tutte le attività inerenti la quotidianità del nucleo familiare ospitante.

Ogni famiglia può accogliere una sola persona disabile grave. E' possibile la valutazione di eventuali eccezioni, motivate da particolari esigenze, che consentono l'accoglienza massima di due persone disabili gravi.

Ad ogni famiglia ospitante viene riconosciuto un rimborso forfettario delle spese sostenute per l'accoglienza fino ad un massimo mensile pari all'importo mensile della pensione dei lavoratori dipendenti e autonomi (INPS) maggiorato del 100%.

La tipologia di tale prestazione deve essere individuata e valutata dall'UMVD attraverso la definizione del progetto personalizzato, il quale deve valutare gli aspetti connessi con la natura del bisogno e del livello di autonomia personale della persona disabile e deve stabilire i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento.

Gli aspetti economici e gestionali del servizio offerto sono definiti e sottoscritti in un apposito contratto tra la famiglia ospitante, l'ente gestore dei servizi socio assistenziali e l'ASL territorialmente competenti.

La famiglia volontaria può operare in rete con altre famiglie volontarie

ALLOGGIO DI AUTONOMIA

Non è un struttura ma un servizio che utilizza alloggi con i requisiti strutturali uguali alla struttura da 5 posti letto prevista dall'art. 3, comma 4, del D.M. 26.11.2016, così come definiti da apposito provvedimento deliberativo.

Si tratta di una forma di residenzialità volta a favorire il maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave che richiede un ridotto impegno organizzativo e professionale declinato in forma variabile in funzione delle necessità dei soggetti interessati.

La tipologia di tale prestazione deve essere individuata e valutata dall'UMVD attraverso la definizione del progetto personalizzato, il quale deve valutare gli aspetti connessi con la natura del bisogno e del livello di autonomia personale della persona disabile e deve stabilire i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento.

Le attività in tali residenze sono regolate da rapporti economici e gestionali disciplinati da convenzioni stipulate tra le parti.

Sono previsti interventi di supporto alla domiciliarità tramite l'erogazione di assegni di cura per l'assunzione di assistenti familiari.

Tale servizio, non configurandosi come presidio con specifiche caratteristiche, non è soggetto a vigilanza, autorizzazione ed accreditamento.

c) Programmi per l'accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5, del D.M.), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale(art. 3, comma 6, del D.M.)

Rientrano in questo ambito i seguenti interventi:

- 1) attivazione di PASS (percorsi di attivazione sociale sostenibile, normati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-2521 del 30 novembre 2015) che favoriscono l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso lo svolgimento di attività in contesti di vita quotidiana o in ambienti di servizio collocati anche in contesti lavorativi;
- 2) promozione di inserimenti lavorativi ai sensi della L. 68/99 attraverso percorsi individualizzati di abilitazione;
- 3) gruppi di sostegno ai genitori/fratelli per affrontare le tematiche legate alla disabilità e all'autonomia dei figli/fratelli;
- 4) gruppi di sostegno con soggetti disabili con l'obiettivo di accrescere e migliorare la consapevolezza del proprio appartenere al mondo adulto e la conseguente acquisizione di strumenti per avere una maggior autonomia possibile;
- 5) gruppi di auto mutuo aiuto per valorizzare la solidarietà ed il sostegno reciproco anche tra famiglie;
- 6) promozioni, accordi e forme di collaborazione con le associazioni, il volontariato e gruppi attivi nell'area della disabilità per la sperimentazione di esperienze di autonomia e socializzanti per una concreta partecipazione alla vita della comunità;
- 7) promozione di percorsi innovativi condivisi con le associazioni di tutela, culturali, sportive e di promozione del territorio finalizzati ad un maggior protagonismo e ruolo attivo da parte delle persone con disabilità nell'ambito della comunità di appartenenza, avviando un processo di cambiamento culturale dove la disabilità diventa risorsa per il territorio.

e) In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare di cui all'art. 3, comma 7, del D.M.

Rientrano in questo ambito i seguenti interventi:

- a. accoglienze temporanee nelle strutture innovative di cui all'art. 3 comma 4 del decreto o, in assenza di soluzioni in tali strutture, in strutture residenziali tipo RAF, Comunità Alloggio, Gruppi appartamento, Comunità socio assistenziali per disabili gravi, per periodi ben definiti;
- b. accoglienze di brevi periodi di sollievo organizzati in soggiorni vacanze presso strutture già attrezzate all'accoglienza presso località anche extra territorio.

Monitoraggio

L'articolo 6, comma 4, del D.M. prevede uno specifico monitoraggio sui flussi finanziari e sugli interventi finanziati con particolare riferimento al numero dei beneficiari per singola tipologia di intervento.

Pertanto, gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali provvederanno annualmente a trasmettere i suddetti dati al fine di poter verificare l'efficace gestione delle risorse e la destinazione delle stesse per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del D.M.